

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PEDERZOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PANZANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PANZANI

Seduta del 27/06/2023

FATTO

Il Cliente deduce di aver stipulato il 26/10/2011 con l'intermediario il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio n.***689, estinto anticipatamente il 28/2/2021, senza ottenere il rimborso di tutti gli oneri non maturati. In particolare residuerebbero da rimborsare, applicando il metodo di calcolo del pro quota, le spese di istruttoria, la commissione di intermediazione creditizia, la commissione Unifin, il premio relativo alla polizza di perdita pecuniaria, il premio relativo alla polizza assicurativa rischio vita, gli interessi, per un ammontare complessivo di euro 766,82 oltre agli interessi al tasso legale dalla data del reclamo al saldo. In subordine il ricorrente domanda l'applicazione per i costi up front del metodo di calcolo della curva degli interessi. Chiede inoltre le spese di assistenza difensiva calcolate in euro 200,00 e il rimborso del contributo di euro 20,00 relativo alle spese di procedura.

Replica l'intermediario contestando la domanda nei suoi fondamenti e deducendo specificamente di aver già rimborsato in sede di conteggio estintivo gli interessi sulle rate future e le commissioni recurring, cioè le spese di incasso quote e le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento; di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo anche gli oneri up front, cioè le commissioni della mandataria per il perfezionamento e le provvigioni all'intermediario del credito, seguendo il medesimo criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi; che i premi assicurativi sono

stati rimborsati secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione rilasciate dalle polizze; che la richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis* è manifestamente infondata, in quanto gli stessi vengo restituiti in base a quanto previsto dal piano di ammortamento alla francese, come risulta dal Modulo SECCI; che, quanto alle spese di assistenza tecnica, agli atti non vi è alcuna dimostrazione del fatto che il cliente abbia sopportato il costo per l'intervento di un difensore.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Va premesso che deve ritenersi ormai principio acquisito che l'art. 125 sexies, comma 1, del TUB, anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 11 *octies*, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, riconosce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione di costo totale del credito, ivi compresi i costi up front, come già riconosciuto dal Collegio di coordinamento con la decisione 2625/19. Quanto al criterio di rimborso secondo la giurisprudenza di questo Arbitro per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare o pro rata (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

La domanda per la voce "Provvigioni all'intermediario per il costo del credito" è quantificata in euro 0,00 da parte del ricorrente e non può pertanto trovare accoglimento. Le spese di istruttoria vanno certamente qualificate come costo up front alla luce della disciplina contrattuale (cfr. modulo SECCI in atti, n. 11) che non le considera tra gli oneri che maturano nel corso del rapporto contrattuale. Si tratta del resto intuitivamente di costi che maturano al momento della stipulazione.

La Commissione Unifin è indicata nella domanda con un valore negativo (27.94 euro) in quanto il ricorrente indica di aver percepito una somma maggiore a questo titolo di quanto da egli stesso calcolato come dovuto. È lo stesso ricorrente, peraltro, nel suo conteggio a detrarre tale maggior importo dalle somme richieste ad altro titolo ed a tale criterio si conforma conseguentemente il Collegio.

Per il premio vita ed il premio impiego il contratto di finanziamento rinvia alle formule attuariali riportate all'interno delle CGA al fine della definizione del criterio di rimborso applicabile. In sede di conteggio estintivo l'intermediario rimborsava solo la quota parte del premio vita calcolata secondo il criterio del *pro rata*, come precisato nella nota 1 al conteggio in questione.

La giurisprudenza dell'Arbitro ritiene che ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso;
- b) allegazione del piano stesso da parte del ricorrente;
- c) formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento;
- d) allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia.



Nella specie l'intermediario ha dedotto che il "Premio relativo alla polizza di assicurazioni rischi sulla Vita" (v. lett. g) e il "Premio relativo alla polizza di assicurazione rischio di perdita dell'occupazione, copertura perdite pecuniarie" (v. lett. h) sono stati rimborsati in sede di conteggio estintivo (doc. 3) secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la polizza, debitamente consegnate al Cliente in sede di sottoscrizione del contratto, prodotte in atti, con annesso relativo Modulo di Adesione regolarmente sottoscritto dal Cliente (doc. 2 bis). Va però sottolineato che tale documentazione nel far rinvio alle condizioni generali di contratto riporta una numerazione ("I.001.2011.CQS.DDP") diversa da quella che il cliente ha dichiarato di aver ricevuto in sede di sottoscrizione della proposta ("CQ.002.2010.CQS/DDP"). Deve pertanto ritenersi che non vi sia prova che il ricorrente abbia ricevuto lo stesso fascicolo informativo oggi prodotto e, di conseguenza, del fatto che il cliente fosse stato pienamente edotto ex ante dell'esistenza di un criterio di calcolo alternativo al pro rata temporis da applicare in caso di rimborso del premio non goduto. Ne deriva che dovrà essere applicato il criterio del pro rata temporis.

Per quanto concerne gli interessi il ricorrente chiede la restituzione della quota non maturata degli interessi, al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 96,76), calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento (€ 736,55), facendo riferimento alla previsione del punto 4 del SECCI relativo all'estinzione anticipata. L'intermediario sostiene la rimborsabilità degli interessi in caso di estinzione anticipata secondo quanto indicato nella legenda esplicativa di cui al SECCI, alla voce "Ammortamento a scalare", che non è agli atti. Va aggiunto che nella sez. 4 del modulo SECCI, a cui fa espresso rinvio l'art. 11 del contratto, gli interessi sono inclusi tra le voci da rimborsare in caso di estinzione anticipata secondo il criterio *pro rata temporis*.

La domanda di rimborso secondo il criterio del pro rata va quindi accolta. Va precisato che l'intermediario non ha provato la pattuizione del piano di ammortamento alla francese secondo il criterio della capitalizzazione semplice. Come già ritenuto dal Collegio di Coordinamento con le decisioni 6855 e 6888 del 3.5.22 del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo contenuto nel modulo SECCI allegato al contratto intervenuto tra le parti e prodotto dall'intermediario stabilisce al punto (i) sezione 4 "Altri importanti aspetti legali - riquadro relativo al Rimborso anticipato", che : "gli oneri che maturano nel corso del rapporto contrattuale sono determinati secondo le seguenti modalità: i) (cioè gli interessi n.d.r.) ...esclusivamente secondo il principio del pro rata temporis, ossia in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste da finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue". Come ritenuto dal Collegio di coordinamento che ha pronunciato su analoga formulazione contrattuale, "... dall'analisi letterale del periodo e dal contesto della sezione in cui esso è inserito ..., può inferirsi che quando interviene la richiesta di rimborso anticipato, il calcolo delle restituzioni si uniforma secondo il metodo che determina l'importo degli interessi dovuti per ogni rata come costante nel tempo (cd. criterio proporzionale), sostituendosi al piano di ammortamento alla francese previsto originariamente per la naturale evoluzione del contratto".

La formula contrattuale è tale da determinare una ambiguità, confrontata con altra parte del modulo contrattuale che definisce la metodologia di ammortamento come ammortamento alla francese. Ne deriva, in conformità a quanto ritenuto dal Collegio di coordinamento, che va applicato il principio contenuto nell'art. 35, comma 2, cod. cons. a norma del quale "in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore". Il meccanismo di imputazione utilizzato dal piano di ammortamento "alla francese", che non determina un maggior onere in termini di interessi



per il debitore se il finanziamento si sviluppa lungo tutto l'arco temporale originariamente pattuito, si mostra più oneroso per il mutuatario in caso di estinzione anticipata del rapporto, poiché tale piano anticipa l'esazione degli interessi, consentendo al creditore di incassare rata per rata tutti i frutti maturati, non solo quelli generati dalla quota di capitale in scadenza; pertanto, in applicazione dell'art. 35 comma 2, cod. cons., il punto 4 del modulo SECCI va interpretata nel senso di ritenere applicabile il più vantaggioso criterio di rimborso pro rata temporis.

Traendo le conclusioni da quanto sin qui osservato le spese di istruttoria vanno considerate costi up front, da rimborsare secondo la percentuale dell'1,06% applicando il metodo di calcolo lineare (rate pagate 109 e a scadere 11 al momento del recesso) nella misura di euro 3,17 sull'importo originario di euro 300,00.

Il premio vita ed il premio impiego vanno considerati come costi recurring cui si applica il rimborso pro rata sugli importi originari rispettivamente di euro 666,38 e di euro 267,70, pari ad euro 5,55 ed euro 24,54. Infine sull'ammontare complessivo degli interessi, pari ad euro 9.090,69, si addivene al calcolo di euro 883,31 dedotto l'importo già corrisposto pari ad euro 96,76, che dà un netto di euro 736,55. Complessivamente sono dovuti euro 741,87 da arrotondare ad euro 742,00 tenendo conto della detrazione della somma di euro 27,94 dedotta dallo stesso ricorrente nei suoi conteggi.

Sulla somma così determinata vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dal reclamo al saldo.

Non competono le spese di assistenza legale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 742,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA